

Publicato il 07/02/2020

**N. 00979/2020REG.PROV.COLL.**

**N. 05220/2012 REG.RIC.**

**N. 05347/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

**FATTO e DIRITTO**

1. –il condominio x -ha proposto il ricorso n. -OMISSIS-, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, avverso l'ordinanza del Comune. -OMISSIS-, con cui gli era stato ordinato di fare eseguire alcuni lavori di messa in sicurezza dell'immobile, la cui staticità era messa in pericolo da infiltrazioni di acqua al piano terra e le cui fondazioni erano costantemente immerse in acqua; il Condominio ha inoltre proposto domanda di risarcimento dei danni.

Il Comune si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Con l'impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato e respingendo la domanda di risarcimento; in ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono state compensate tra le parti.

In particolare, poiché le infiltrazioni di acqua sono dovute all'innalzamento della falda sotterranea, ovverosia a una causa non riconducibile a responsabilità dei proprietari dell'immobile, il collegio di primo grado ha ritenuto che l'ordinanza dell'amministrazione comunale sia affetta da eccesso di potere; in sostanza, ha considerato illegittimo chiedere la rimozione del pericolo ai proprietari incolpevoli.

Il T.a.r. ha reputato di non accogliere la domanda di risarcimento, in quanto, in assenza di un'adeguata ricostruzione del processo causale del fenomeno acquifero, è impossibile l'individuazione di responsabilità certe a carico dell'amministrazione comunale; segnatamente gli elementi di prova offerti dal Condominio non sono stati valutati sufficienti.

3. Con ricorso n.-OMISSIS-, ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 28 giugno 2012 e in data 11 luglio 2012 –, il -OMISSIS- ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo.

4. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello avversario.

5. Con ricorso n. -OMISSIS-, ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 9 luglio 2012 / 2 agosto 2012 e in data 13 luglio 2012 –, il Comune ha interposto appello avverso la medesima sentenza, articolando due motivi.

6.-OMISSIS-, pur ritualmente evocato, non si è costituito rispetto a quest'ultimo appello.

7. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2019.

8. In via pregiudiziale, essendo gli appelli diretti contro la medesima sentenza, essi vanno riuniti ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del codice del processo amministrativo.

9. L'appello n.-OMISSIS-, proposto dal -OMISSIS-, è infondato e deve essere respinto, mentre l'appello n. -OMISSIS- è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.

10. *In limine litis*, va evidenziato che sulla vicenda oggetto del presente giudizio si erano già svolti due procedimenti dinanzi al giudice ordinario. Uno in sede penale, conclusosi con un'ordinanza di archiviazione del g.i.p. del Tribunale, che aveva respinto un'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., per sopraggiunta prescrizione delle ipotesi di reato; ad ogni modo il g.i.p., sulla base di una c.t.u. disposta dal P.M., aveva sottolineato che spettasse all'amministrazione comunale di riparare il danno tramite idonei lavori.

Un'altra, successiva, in sede civile, dove il Condominio aveva veicolato un'azione risarcitoria nei confronti del Comune (risarcimento sia in forma specifica che per equivalente); tale processo si era concluso con una sentenza del 12 settembre 2009, con cui il Tribunale declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Poi, nel 2010, è stato emanato il provvedimento amministrativo impugnato nel presente giudizio.

11. Il Condominio, con l'unico motivo del ricorso -, ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha respinto la domanda risarcitoria, affermando che «*Non può viceversa accogliersi la domanda di risarcimento pure avanzata da parte ricorrente. In senso contrario depone la segnalata*

*assenza di un'adeguata ricostruzione del processo causale del fenomeno acquifero di cui sopra, che, così come non consente di addebitare il fatto ai condòmini, rende impossibile l'individuazione di responsabilità certe a carico dell'amministrazione intimata. Né gli elementi di prova a carico di quest'ultima offerti dal ricorrente – e sostanzialmente riconducibili alla sola perizia acquisita in sede di indagine penale – appaiono sufficientemente certi, anche perché gli stessi trovano netta smentita nelle risultanze delle note dell'Unità Operativa del Servizio Geologico del Comune ».* Ad avviso della parte privata, per contro, il Comune di Napoli sarebbe responsabile per un'omessa colposa vigilanza e per non aver vagliato, prima di concedere le relative autorizzazioni, i pericoli derivanti dalle opere pubbliche causative del danno. Tale motivo è infondato.

In proposito – premesso che la giurisdizione del giurisdizionale amministrativo su tutti i profili sollevati dagli odierni riuniti appelli non è più contestabile – va precisato che il danno deriva da un'attività materiale e, pertanto, non discende evidentemente dall'ordinanza, bensì da pregressi comportamenti di altri soggetti.

Ciò posto, se è vero che non vi è una responsabilità del Condominio nella causazione dei danni all'immobile, è pur vero che da ciò non si può inferire *tout-court* una responsabilità dell'amministrazione, non essendovi alcuna prova certa in tal senso, che non può essere rappresentata dalla sola perizia del consulente tecnico del pubblico ministero, e non sussistendo una posizione di garanzia dell'amministrazione comunale per danni cagionati probabilmente da un'attività materiale di soggetti privati oppure da eventi naturali, i cui antecedenti causali non sono descritti, né tanto meno provati, con precisione e certezza. Ad ogni modo, si rileva dagli atti depositati già in primo grado che il Comune, nell'ambito dei suoi poteri di gestione e messa in

sicurezza del territorio, ha effettuato indagini e monitoraggi per scoprire le cause dell'innalzamento della falda acquifera, identificandole nelle trivellazioni di numerosi pozzi realizzati e dallo stabilimento.

12. Il Comune, tramite il primo motivo del ricorso n. -OMISSIS-, ha riproposto un'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso di primo grado, non esaminata dal collegio di primo grado. In particolare, l'amministrazione comunale ha contestato la legittimazione dell'amministratore del condominio a proporre ricorso in assenza di un'apposita delibera dell'assemblea condominiale che lo autorizzasse a ciò.

Siffatto motivo è infondato, in quanto, se è vero che l'azione è stata proposta nel 2010, prima della riforma del condominio di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è anche vero che l'ordinanza è stata emessa nei confronti del signor -OMISSIS-, quale amministratore del Condominio, e non nei confronti dei singoli proprietari, sicché l'amministratore è da considerarsi, in ogni caso, legittimato a proporre ricorso.

13. Il Comune, attraverso il secondo motivo del ricorso n. -OMISSIS-, ha censurato nel merito la decisione impugnata, laddove il T.a.r. ha annullato l'ordinanza, considerandola illegittima siccome incongrua, immotivata e ingiusta, atteso che il Condominio non è responsabile dell'evento.

In particolare, l'amministrazione ha sostenuto che il collegio di primo grado avrebbe confuso il piano della responsabilità del pericolo con quello della legittimazione del Condominio alla messa in sicurezza.

Tale motivo è fondato.

omissis

14. In conclusione l'appello n. -OMISSIS-va respinto, mentre l'appello n. -OMISSIS- va accolto e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto integralmente il ricorso di primo grado.

15. La particolarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi numeri -OMISSIS- e -OMISSIS-, come in epigrafe proposti, li riunisce, respinge l'appello n. -OMISSIS- e accoglie l'appello n. -OMISSIS- e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado; compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019, con l'intervento dei magistrati: